

Deliberazione n. 264 del 26 Luglio 2007

PREC242/07

Oggetto : istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dall'ATP ing. Franco Betta/Altri e dall'ATP TECNOLAV ENGINEERING s.r.l./arch. Roberto Zedda/arch. Giovanni Zedda/ing. Claudio Dolcini - affidamento servizi ingegneria e architettura inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la misura e contabilità relativi ai lavori di costruzione di un edificio scolastico destinato alla scuola dell'obbligo nel Comune di Villasimius.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 10 agosto 2006 il Comune di Villasimius ha pubblicato il bando per l'appalto indicato in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria ed ai requisiti di capacità tecnica, il bando (punti III.2.1.2) e III.2.1.3) disponeva che gli stessi dovessero essere provati, a pena di esclusione, mediante una dichiarazione sostitutiva, come indicato nel disciplinare di gara. Quest'ultimo stabiliva che la domanda/dichiarazione doveva essere redatta "esclusivamente in conformità al Modello 1" e doveva "contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi previsti nel suddetto Modello."

Disponeva, inoltre, che la documentazione di gara contenesse l'elenco dei servizi di progettazione e direzione lavori svolti negli ultimi dieci anni "redatto esclusivamente sul Modello 2 allegato al disciplinare."

Il punto y3) del predetto Modello 1, poneva a carico del concorrente il rilascio della dichiarazione di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici prescritti nel bando di gara, come specificato al successivo punto ad) del medesimo Modello 1, e dichiarato nei Modelli 2 e 3, in base al quale il concorrente doveva dichiarare di poter dimostrare i requisiti in precedenza riportati. Nello stesso punto ad) del Modello 1, era riportata la prescrizione concernente l'obbligatorietà, per la capogruppo, di possedere i requisiti di partecipazione nella misura minima del 60 per cento.

Il successivo punto 6.4) del disciplinare specificava che la Commissione, all'apertura dei plichi, doveva verificare il possesso della capacità tecnica sulla base degli elenchi dei servizi indicati nel Modello 2 e della scheda riassuntiva (Modello 3).

In data 16 maggio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il RTP ing. Franco Betta/Altri contesta l'esclusione dalla gara sulla scorta della motivazione che la mandataria, effettuata la verifica della documentazione presentata in sede di gara, non possiede il requisito minimo del 60 per cento per attività di progettazione nella categoria 3 a. A parere dell'istante, né il bando né il disciplinare di gara statuivano prescrizioni relative alla suddivisione dei requisiti in caso di raggruppamento di professionisti. Inoltre, prosegue l'istante, i concorrenti non dovevano presentare la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, ma dovevano esclusivamente compilare il Modello 1 allegato al disciplinare di gara e fornire, pertanto, una dichiarazione sostitutiva. Il professionista istante precisa, inoltre, che l'elenco dei servizi espletati - da presentare con il Modello 2 - doveva essere interpretato come elencazione delle progettazioni effettuate negli ultimi dieci anni.

Data la equivocità della disciplina di gara, l'istante ritiene che la S.A. avrebbe dovuto chiedere l'integrazione documentale e non limitarsi alla verifica dei servizi riportati nel Modello 2 e nel Modello 3.

In data 13 giugno 2007, in relazione alla medesima procedura di gara, è pervenuta una ulteriore istanza di parere, presentata dal RTP Tecnolav Engineering/arch. Zedda, con la quale vengono contestate le eccezioni di seguito indicate, nei confronti dei RTP risultati, rispettivamente, aggiudicatario provvisorio (Studio Architetti Associati Giandebiaggi & Mora/Altri) e secondo classificato (Studio Associato Biggi Guerrini/Altri).

1. Contestazioni avverso RTP Studio Architetti Associati Giandebiaggi & Mora/Altri:

a) assenza della dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile (sez. III.1.1 bando);

- b) mancanza del Modello 1 per il concorrente Gianluca Mora;
- c) mancato raggiungimento requisiti economico finanziari (sez. III.2.1.3 bando) per la classe III categoria B in direzione lavori;
- d) mancata indicazione delle professionalità presenti nel raggruppamento (art. 2 disciplinare);
- e) mancata indicazione nell'offerta tecnica del nominativo del professionista incaricato della Direzione lavori.

2. Contestazioni avverso RTP Studio Associato Biggi Guerrini/Altri:

- a) assenza della dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile (sez. III.1.1 bando);
- b) mancanza in capo al mandatario del requisito minimo del 60 per cento per attività di progettazione nella classe I C per la direzione lavori.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato:

A. relativamente all'esclusione del RTP Franco Betta/Altri - la compilazione dei Modelli 2 e 3 ha lo scopo di comprovare la capacità tecnica dichiarata nel Modello 1;

B. relativamente alle contestazioni del RTP Tecnolav/Zedda avverso il RTP Giandebiaggi & Mora/Altri - a) in sede di gara la Commissione ha rilevato una discordanza fra la sez. III.1.1. del bando e l'articolo 11 del disciplinare: mentre il bando prevedeva che l'offerta dovesse essere corredata dalla dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente l'impegno al rilascio della polizza di responsabilità civile, il disciplinare disponeva che in sede di sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario avrebbe dovuto presentare detta dichiarazione. Pertanto, la Commissione ha deciso di ammettere anche i concorrenti che avevano seguito la prescrizione di disciplinare; b) il concorrente Gianluca Mori non doveva presentare il Modello 1, ma solo sottoscriverlo in quanto il mandatario dell'ATP è lo studio associato Giandebiaggi & Mora, il cui legale rappresentante è l'arch. Paolo Giandebiaggi; c) il RTP possiede i requisiti economico finanziari richiesti dal bando anche per quanto attiene alla direzione lavori per la classe III categoria B; d) l'articolo 2 del disciplinare indica le professionalità richieste nell'appalto, che sono agevolmente riscontrabili nei curricula; e) nella relazione e nell'organigramma sono ben individuate le figure professionali e le loro funzioni;

C. relativamente alle contestazioni del RTP Tecnolav/Zedda avverso il RTP Biggi Guerrini/Altri - a) in merito all'assenza della dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile si richiama quanto riportato al precedente punto B) a); b) la S.A. ritiene fondati i rilievi concernenti la mancanza del requisito del 60% in capo al mandatario relativamente alla direzione lavori per la classe IC.

In data 11 luglio 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

Ritenuto in diritto

1. In relazione all'istanza presentata dal RTP Franco Betta/Altri si fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 66, del d.P.R. 554/1999, concernente i requisiti di partecipazione alle gare di affidamento dei servizi di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria, comportano la necessità di prevedere nella disciplina di gara che i concorrenti alleghino alla domanda di partecipazione l'elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.

A tal fine, il Comune di Villasimius ha predisposto il Modello 2 "Elenco servizi", il cui sottotitolo riporta "Elenco dei lavori per i quali il candidato ha svolto i servizi tecnici richiesti dal bando, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando".

La procedura di aggiudicazione prevede che la Commissione di gara, dopo l'apertura dei plichi, provveda a verificare che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti corrispondano a quanto richiesto nel bando di gara, la cui dimostrazione, mediante esibizione della documentazione comprovante quanto dichiarato, compete, ai sensi dell'articolo 70 del d.P.R. 554/1999, alla successiva fase di verifica.

Come riportato nella deliberazione n. 139/2007 di questa Autorità, ai fini della comprova dei requisiti, il raffronto deve essere rapportato ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara, essendo necessario e sufficiente, dimostrarne il possesso in relazione allo specifico affidamento. Nel caso in esame, al contrario, il concorrente non ha indicato l'esecuzione di servizi in misura sufficiente a coprire quelli minimi prescritti per la partecipazione all'appalto e pertanto si ritiene conforme alla

normativa di settore l'operato della Commissione che, dopo analitica verifica, ha disposto l'esclusione del RTP ing. Franco Betta/Altri.

Nel caso in esame, l'invocata integrazione documentale comporterebbe una alterazione della *par condicio* fra i concorrenti, risultando necessario dover presentare una nuova dichiarazione, riportante i pregressi servizi svolti, atti a coprire i requisiti minimi richiesti dal bando.

2. Per quanto attiene all'istanza presentata dal RTP TecnoLav Engineering s.r.l./Altri ed alle contestazioni avverso il RTP Studio Architetti Associati Giandebiaggi & Mora/Altri, si fa presente quanto segue.

In relazione al punto 1.a) in fatto: ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del d. P.R. 554/1999 il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale. Con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 30/11/2005, l'Autorità ha chiarito come la norma preveda inequivocabilmente che la dichiarazione in questione debba essere presentata dal progettista alla data dell'affidamento dell'incarico, che coincide con quella della sottoscrizione del contratto. Pertanto, le stazioni appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con detta disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento.

Inoltre, in presenza di prescrizioni difformi e contrastanti fra il bando di gara ed il relativo disciplinare, l'orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa è nel senso di garantire la massima partecipazione dei concorrenti.

In relazione ai punti b), c), d) ed e) in fatto, assume valore determinante, ai fini dell'esclusione o meno dalla gara, la verifica di quanto contestato in ordine alla mancanza del possesso dei requisiti economico finanziari nella classe III B per la direzione lavori.

Al riguardo si evidenzia, come risulta dalla documentazione in atti, che la mandataria Architetti Associati Giandebiaggi & Mora raggiunge in detta classe l'importo di 554.937,06 euro, mentre la mandante Dolmen s.r.l. ha eseguito attività di direzione lavori nella classe III B per € 60.960,00, per un totale di € 615.897,06.

Poiché, come risulta dalla nota integrativa n. 2, i requisiti devono riferirsi a prestazioni connesse sia a servizi di progettazione sia a servizi di direzione lavori, il raggruppamento Architetti Associati Giandebiaggi & Mora/Altri non possiede il requisito minimo richiesto (€ 619.748,00) per quanto attiene alla direzione lavori.

3. Per quanto attiene alle contestazioni avverso il RTP Biggi Guerrini/Altri, si prende atto di quanto rappresentato dalla S.A. in sede di istruttoria, laddove ha rilevato, a seguito di ulteriore verifica, il mancato possesso dei requisiti in capo alla mandataria.

Il suddetto RTP deve pertanto essere escluso dalla gara e si dovrà procedere a stilare una nuova graduatoria.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

- ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'esclusione del RTP ing. Franco Betta/Altri
- ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme l'ammissione alla gara del RTP Architetti Associati Giandebiaggi & Mora/Altri e del RTP Biggi Guerrini/Altri.

Il Consigliere Relatore: Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 Agosto 2007